

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Split payment: liquidazione dei rimborsi in via prioritaria facilitata
- 4 Licenziamenti: l'offerta di conciliazione non costituisce reddito imponibile per il licenziato
- 4 Isola di Man: scambio di informazioni in materia fiscale con l'Italia
- 4 Baliato di Guernsey: scambio di informazioni in materia fiscale con l'Italia
- 4 Imprese creditrici dell'Ilva: sospeso fino al 21 dicembre il pagamento dei tributi
- 5 Rendiconti regionali: linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti
- 5 Bilanci di previsione delle Regioni: linee guida per le relazioni dei revisori dei conti

## Prassi

- 6 Nuova possibilità di rateizzare i debiti fiscali: pronti i moduli
- 6 La riscossione dei crediti inferiori ai 300 euro dopo la legge di stabilità 2015
- 6 Società di mediazione: comunicazioni REA relative alla variazione del legale rappresentante
- 6 Voluntary discosure: prime indicazioni relative alla procedura
- 7 Catasto: trasmissione telematica con modello unico informatico catastale degli atti di aggiornamento
- 7 Cambio valute del mese di febbraio 2015
- 8 Piccola proprietà contadina: applicabilità delle agevolazioni alle pertinenze dei terreni agricoli
- 8 Beni significativi: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa – disciplina Iva
- 8 730 precompilato – pronto dal 15 aprile
- 8 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: chiarimenti
- 9 Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica: chiarimenti
- 9 Cassa integrazione guadagni - Contributo addizionale: causale "RCAD"
- 9 Trasferimento di immobili espropriati: imposta ipotecaria per l'annotazione calcolata sul prezzo di aggiudicazione
- 10 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

## Dottrina

- 11 Procedure concorsuali: momento di emissione delle note di variazione IVA
- 11 Patent box: tassazione agevolata per marchi e brevetti
- 12 Separazione terreno - fabbricati nei bilanci alla luce dei nuovi principi contabili nazionali

# Ordinary Assist

- 13 Beni sequestrati - disciplina fiscale
- 14 Credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo: le nuove regole
- 15 La svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali alla luce dell'OIC 9
- 15 Il rendiconto finanziario e l'informativa di bilancio
- 15 Robin Hood Tax: gli effetti della declaratoria di incostituzionalità
- 16 Iscrizione al VIES: semplificazioni alla procedura per la realizzazione di operazioni intracomunitarie
- 16 Enti non commerciali e trust di natura non commerciale: la nuova tassazione dei dividendi
- 17 Rent to buy: inquadramento civilistico e tributario
- 18 Modello 730/2015: le novità del modello e check list per la raccolta dei dati

NORMATIVA	
<p><b>Split payment: liquidazione dei rimborsi in via prioritaria facilitata</b> Modificato il decreto 23/1/15 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. L'art.1, co.630, della legge di stabilità 2015 stabilisce che i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 sono inclusi fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'art.38-bis, co. 10, del D.P.R. n.633/1972. Con il D.M. 20/2/15 <b>è stato escluso</b> che tali soggetti, al fine di ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, <b>debbono soddisfare le condizioni</b> previste dall'art.2 del D.M. 22/3/07, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercizio dell'attività da almeno 3 anni;</li> <li>• eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;</li> <li>• eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.</li> </ul>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 20/02/15 (G.U. n.48 del 27/02/15)</i></p>
<p><b>Licenziamenti: l'offerta di conciliazione non costituisce reddito imponibile per il licenziato</b> L'importo - pari a <b>1 mensilità della retribuzione</b> di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità - che il datore di lavoro offre al lavoratore (operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7/3/15) licenziato al fine di evitare il giudizio <b>non costituisce reddito</b> imponibile ai fini Irpef e <b>non è assoggettato a contribuzione previdenziale</b>. Viceversa, le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.</p>	<p><i>Art. 6 D.Lgs. 4/03/15, n.23 (G.U. n.54 del 6/03/15)</i></p>
<p><b>Isola di Man: scambio di informazioni in materia fiscale con l'Italia</b> <b>Ratifica ed esecuzione</b> dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.</p>	<p><i>Legge 10/02/15, n.12 (G.U. n.50 del 2/3/15)</i></p>
<p><b>Baliato di Guernsey: scambio di informazioni in materia fiscale con l'Italia</b> <b>Ratifica ed esecuzione</b> dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.</p>	<p><i>Legge 10/02/15, n.16 (G.U. n.52 del 4/3/15)</i></p>
<p><b>Imprese creditrici dell'Ilva: sospeso fino al 21 dicembre il pagamento dei tributi</b> Per le imprese di <b>autotrasporto e per le piccole imprese</b>, che vantino crediti nei confronti dell'<b>ILVA S.p.A.</b> per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra il 6/3/15 e il 15/9/15; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi;</li> </ul>	<p><i>Art.2, co. 8-bis. D.L. 5/01/15, n. 1 convertito in Legge 4/03/15, n. 20 (G.U. n.53 del 5/03/15)</i></p>

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli atti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'art.29 D.L. n.78/2010, ancorché scaduti prima del 6/3/15.</li> </ul> <p>Le somme non versate per effetto della sospensione dovranno essere versate <b>in unica soluzione entro il 21/12/15</b>.</p> <p>La sospensione non si applica alle <b>ritenute</b> che i predetti soggetti, in qualità di <b>sostituti d'imposta</b>, devono continuare ad operare e versare.</p>	
<p><b>Rendiconti regionali: linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti</b> Approvate le linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali <b>per l'esercizio 2014</b>.</p>	<p><i>Corte dei conti, deliberazione n.5/sezaut/2015/inpr del 17/02/15 (G.U. n.57 del 10/3/15)</i></p>
<p><b>Bilanci di previsione delle Regioni: linee guida per le relazioni dei revisori dei conti</b> Approvate le linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni <b>per l'anno 2015</b>.</p>	<p><i>Corte dei conti, deliberazione n.6/sezaut/2015/inpr del 17/2/15 (G.U. n.57 del 10/3/15)</i></p>

# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Nuova possibilità di rateizzare i debiti fiscali: pronti i moduli</b> Disponibili sul sito di Equitalia i moduli per i contribuenti che hanno perso il beneficio della rateizzazione, in quanto non in regola con i pagamenti alla data del 31/12/14, interessati alla nuova possibilità di rateizzazione prevista dall'art.10, co.12 quinquies D.L. n.192/2014, cd." Milleproroghe". I contribuenti interessati potranno richiedere <b>fino a un massimo di 72 rate</b> (6 anni) presentando la <b>domanda entro il 31/7</b>. Il piano di rateazione concesso non è prorogabile e <b>il debitore decade</b> dallo stesso in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.</p>	<p><i>Equitalia, comunicato del 3/3/15</i></p>
<p><b>La riscossione dei crediti inferiori ai 300 euro dopo la legge di stabilità 2015</b> È stato precisato che l'art.1, co.688, della legge n.190/2014 - secondo cui gli Enti creditori (Erario, Inps, Comuni, Enti territoriali) non devono controllare le azioni svolte dagli Agenti della riscossione per recuperare le partite, di valore inferiore o pari a 300 euro, dichiarate non più esigibili - <b>si riferisce esclusivamente ai rapporti tra gli Enti pubblici creditori ed Equitalia</b>, ma non ha alcun effetto sui debiti dei contribuenti e non esenta gli Agenti della riscossione dall'applicazione delle ordinarie procedure di legge.</p>	<p><i>Equitalia comunicato del 3/3/15</i></p>
<p><b>Società di mediazione: comunicazioni REA relative alla variazione del legale rappresentante</b> In caso di variazione del legale rappresentante di una società di mediazione non basta comunicare al Registro delle Imprese la variazione del legale rappresentante, ma è <b>necessario</b> effettuare la prevista comunicazione al <b>Repertorio Economico Amministrativo</b> relativa ai requisiti di idoneità del nuovo legale rappresentante, necessari per la prosecuzione dell'attività mediatizia. Infatti, secondo il Mise, costituisce condizione necessaria alla corretta prosecuzione dell'attività di Agenti di affari in mediazione, la contestuale comunicazione al REA dei titoli posseduti dal nuovo legale rappresentante. In assenza di ciò, la camera di commercio dovrà avviare <b>la sospensione della pratica</b> concernente il solo adempimento societario nei confronti del R.I., nonché dovrà invitare la società a procedere anche agli adempimenti verso il REA entro un congruo termine, pena l'inibizione d'ufficio alla prosecuzione dell'attività (attività che, nelle more della richiesta regolarizzazione, deve essere comunque – temporaneamente – sospesa per mancanza di legale rappresentante abilitato).</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, parere n. 31735 del 9/3/15</i></p>
<p><b>Voluntary discosure: prime indicazioni relative alla procedura</b> Sono stati forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n.186/2014 in merito all'emersione e al rientro dei capitali detenuti all'estero.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.10 del 13/3/15</i></p>
<p><b>Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale</b> - le <b>persone fisiche</b>, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. <b>Non possono attivare la procedura volontaria internazionale</b> - tra gli altri, anche gli "estero residenti fittizi", <b>i cittadini "trasferiti" in Paesi black list</b>, i soggetti "esterovestiti", i trust e i trust "esterovestiti", i contribuenti che detengono attività all'estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere.</p>	

# Ordinary Assist

**Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria nazionale** - i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Tutti questi soggetti, pertanto, potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'Irap, all'Iva, nonché le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

La procedura di collaborazione volontaria nazionale può essere avviata relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.

**Quando la domanda non è ammissibile – la domanda non è ammissibile se:**

- prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie;
- un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità.

In presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo.

**Domande** – entro il **30 settembre 2015**, esclusivamente per via telematica. L'Agenzia invierà una comunicazione attestante l'avvenuta ricezione.

**Perfezionamento** – esclusivamente in seguito al **versamento di tutte le somme dovute**, in un'unica soluzione oppure in tre rate di pari importo. Non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione. In caso di perfezionamento, l'adesione permette di fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e di alcune esclusioni dalla punibilità penale

## Catasto: trasmissione telematica con Modello unico informatico catastale degli atti di aggiornamento

Dal prossimo 1° giugno sarà obbligatorio per i **professionisti abilitati**, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, l'uso del Modello Unico Informatico Catastale (Muic) per la trasmissione di tutti gli atti di aggiornamento. Con il Muic vengono presentati:

- le dichiarazioni di nuova costruzione;
- le dichiarazioni di variazione;
- le dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano;
- i tipi mappali;
- i tipi di frazionamento;
- i tipi particellari.

Per la trasmissione del modello saranno utilizzate le **procedure Docfa e Pregeo** e le specifiche tecniche già in uso. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, il professionista potrà comunque presentare l'atto di aggiornamento su supporto informatico.

*Agenzia delle  
entrate,  
provvedimento del  
direttore n. 35112  
dell'11/03/15*

## Cambio valute del mese di febbraio 2015

Accertate, per il mese di febbraio 2015, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.

*Agenzia delle  
entrate,  
provvedimento del  
direttore della  
direzione centrale  
normativa del  
6/03/15*

# Ordinary Assist

<p><b>Piccola proprietà contadina: applicabilità delle agevolazioni alle pertinenze dei terreni agricoli</b> L'art. 2, co. 4-bis, D.L. n. 194/2009 prevede che gli atti di <b>trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze</b>, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a <b>favore di coltivatori diretti e IAP</b>, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%.</p> <p>Le agevolazioni di cui al citato art. 2, comma 4-bis, trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del <b>fabbricato ad uso ricovero attrezzi</b>, per il quale sussistano i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno, a condizione che detto fabbricato insista sul terreno agricolo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 26 del 6/03/15</i></p>
<p><b>Beni significativi: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa – disciplina Iva</b> Forniti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'aliquota Iva in caso di fornitura di beni significativi nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa (corretta interpretazione dell'art.7 co. 1, lett. b) della Legge n.488/1999).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 25 del 6/03/15</i></p>
<p>Nel caso di <b>imprese artigiane</b> che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli, le operazioni poste in essere sono riconducibili a 2 fattispecie contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contratto di <b>"cessione con posa in opera"</b>, dove l'obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell'impresa artigiana è quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate e di cederli con posa in opera (accessoria);</li> <li>• contratto di <b>appalto</b>, dove l'obbligazione di fare prevale rispetto all'obbligazione di dare; il bene significativo, non standardizzato, viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente.</li> </ul> <p>In entrambi i casi <b>il valore dei beni significativi</b> va sottratto dalla base imponibile della prestazione sottoposta ad aliquota ridotta. Su di esso si applica l'aliquota ordinaria del 22%.</p>	
<p><b>730 precompilato – pronto dal 15 aprile</b> A partire dal 15 aprile sarà disponibile il modello 730 precompilato. Il contribuente può comunque modificare, integrare o accettare il modello agevolmente e <b>trasmetterlo al Fisco, dall'1 maggio al 7 luglio</b>, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se la dichiarazione viene accettata direttamente così com'è o modificata tramite un Caf o un professionista abilitato i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si affidano.</p> <p>Per accedere al modello <b>occorre il codice Pin</b> per i servizi telematici dell'Agenzia che può essere richiesto sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>, telefonicamente al numero 848.800.444 o presso gli uffici territoriali delle Entrate. Per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell'Inps è previsto un accesso anche attraverso il sito dell'Istituto. In alternativa, è possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l'assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6/03/15</i></p>
<p><b>Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: chiarimenti</b> Forniti chiarimenti sul credito per le imposte pagate all'estero. Il credito per imposte pagate all'estero, o <i>foreign tax credit</i>, è il meccanismo previsto dall'art. 165 del Tuir come rimedio per evitare il rischio di una doppia imposizione, quando determinati redditi siano soggetti a imposta sia nello Stato di residenza che in quello in cui sono prodotti (cosiddetto Stato della fonte).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.9 del 5/03/15</i></p>

# Ordinary Assist

<p>Le <b>condizioni</b> che rendono possibile il credito nel nostro Paese sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la produzione di un reddito estero;</li> <li>• il pagamento di imposte estere a titolo definitivo;</li> <li>• il concorso del reddito estero alla formazione dell'imponibile in Italia.</li> </ul> <p>La circolare fornisce dettagli operativi sulla regola della "<b>per country limitation</b>", secondo cui nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato.</p> <p>Il documento illustra anche le ipotesi in cui si verifica il <b>parziale concorso del reddito estero</b> al reddito complessivo e alle conseguenze della riliquidazione delle imposte estere determinata dall'accertamento di un maggior reddito.</p>	
<p><b>Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica: chiarimenti</b></p> <p>I destinatari dell'obbligo di fatturazione sono quelli risultanti dall'unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti interessati.</p>	<p>MEF, Dipartimento delle Finanze, circolare n. 1 del 9/03/15</p>
<p>Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/01, n.165</p>	<p>Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istruzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.</p>
<p>Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31/12/09, n. 196</p>	<p>I soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.</p>
<p>Soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24/12/07, n. 244</p>	<p>Le amministrazioni autonome.</p>
<p>Le <b>date di decorrenza</b> dell'obbligo di fatturazione elettronica sono fissate come segue.</p>	
<p>Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori</p>	<p>6/12/13</p>
<p>Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT</p>	<p>6/06/14</p>
<p><b>Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco ISTAT</b></p>	<p><b>31/03/15</b></p>
<p><b>Cassa integrazione guadagni - contributo addizionale: causale "RCAD"</b></p> <p>Istituita la causale contributo "RCAD" per il versamento, mediante <b>modello F24</b>, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell'attività di recupero.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 24 del 4/03/15</p>
<p><b>Trasferimento di immobili espropriati: imposta ipotecaria per l'annotazione calcolata sul prezzo di aggiudicazione</b></p> <p>Le cancellazioni ordinate giudizialmente con il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.)</p>	<p>Agenzia delle entrate, circolare n.8 del 4/03/15</p>

# Ordinary Assist

possono configurarsi come liberazione dei singoli immobili trasferiti. Sulla base di questo presupposto, le annotazioni nei registri immobiliari non rientrano nella categoria delle cancellazioni totali di ipoteca, bensì in quella delle cancellazioni parziali, definite tecnicamente "restrizione di beni". Quindi, l'imposta ipotecaria da corrispondere per queste cancellazioni non va commisurata all'intero credito garantito dall'ipoteca, come nell'ipotesi di cancellazione totale dell'iscrizione, ma, se inferiore, al valore degli immobili liberati. Questo valore è rappresentato dal prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti, come previsto dalle disposizioni in tema di imposta di registro. Pertanto, gli acquirenti degli immobili espropriati possono beneficiare di un trattamento tributario strettamente correlato al prezzo definito per l'acquisto del compendio immobiliare e ciò anche nell'ipotesi in cui esso costituisca l'oggetto complessivo dell'ipoteca.

## Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Sono disponibili:

- l'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria (730 precompilato e fatturazione elettronica);
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici da utilizzare per il versamento con il modello F24;
- l'aggiornamento dei codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- l'aggiornamento del software di compilazione cumulativo F24 per Intermediari (1.4.2);
- l'aggiornamento della procedura Pregeo 10.6.0 (Catasto terreni);
- l'aggiornamento dei codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- il modello Iva/2015 e le istruzioni in lingua inglese, tedesca e slovena;
- l'aggiornamento degli archivi provinciali e dell'archivio dei comuni terreni (Software Docte2 - Variazioni culturali);
- l'aggiornamento archivi comuni urbano e terreni del software Voltura catastale;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (3.7.0), del software di compilazione del modello di versamento (versione 2.6.5) per il modello F24.

*Agenzia delle entrate,  
pubblicati sul sito  
dal 16 al 30/04/14*

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Procedure concorsuali: momento di emissione delle note di variazione IVA</b></p> <p>Emanata dall'AIDC la norma di comportamento n.192, concernente il momento di emissione delle note di variazione IVA nelle procedure concorsuali.</p> <p>Di seguito la massima dei commercialisti: <i>“Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una nota credito ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura. L’emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall’articolo 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986.”</i></p>	<p><a href="#"><u>Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, norma di comportamento n.192</u></a></p>
<p><b>Patent box: tassazione agevolata per marchi e brevetti</b></p> <p>Illustrato il regime agevolato opzionale per i redditi derivanti dallo <b>sfruttamento</b> dei beni immateriali e per le <b>plusvalenze realizzate mediante la loro cessione</b> introdotto dalla legge di stabilità 2015. In particolare, il regime è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di diritti immateriali, quali opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi di impresa, da disegni e modelli, nonché ai redditi derivanti da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.</p>	<p><a href="#"><u>Fondazione nazionale commercialisti, documento pubblicato sul sito il 27/02/15</u></a></p>
<p><b>Ambito soggettivo - titolari di reddito d’impresa</b> residenti in Italia e i soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. d), del Tuir (questi ultimi a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo).</p> <p>In particolare, potranno usufruire del regime opzionale di tassazione agevolata (<b>l’opzione è per 5 esercizi sociali ed è irrevocabile</b>) società di capitali, società di persone, imprese individuali, stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi “white list”.</p> <p><b>Misura dell’agevolazione</b> - i redditi derivanti dall’utilizzo di diritti immateriali <b>non concorrono a formare il reddito</b> complessivo per il 30% nel 2015, per il 40% nel 2016, per il 50% dal 2017.</p> <p><b>Condizioni per usufruire dell’agevolazione</b> - i soggetti che esercitano l’opzione devono svolgere <b>attività di ricerca e sviluppo</b>, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto della agevolazione. E’ possibile svolgere le attività di ricerca e sviluppo anche tramite società esterne (non appartenenti al gruppo).</p> <p><b>La detassazione</b> - è detassato, secondo le percentuali sopra indicate, il <b>reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali agevolati</b>, ossia il contributo economico degli stessi al reddito complessivo realizzato dall’impresa. In caso di utilizzo diretto beni immateriali, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo può beneficiare dell’esclusione, a condizione che lo stesso sia determinato <b>sulla base di un apposito accordo (ruling)</b> avente ad oggetto la determinazione, in via preventiva, ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.</p> <p>Il <b>reddito agevolabile sarà poi individuato</b> in base al <b>rapporto tra</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;</li> <li>• i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.</li> </ul> <p>L’ammontare di cui alla lett. a) è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente</p>	

# Ordinary Assist

o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del suo ammontare.

**Transazioni infragruppo** - nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni infragruppo intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta, **anche senza il ruling**.

Sul punto, è stata ricordato che la prassi (Circolare del 22/09/1980 n. 32 - Min. Finanze - Imposte Dirette), ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo ha ritenuto congrue le seguenti condizioni:

- **canoni fino al 2%** del fatturato potranno essere accettati dall'Amministrazione quando;
  - ✓ la transazione risulta da un contratto redatto per iscritto ed anteriore al pagamento del canone;
  - ✓ sia sufficientemente documentata l'utilizzazione e, quindi, l'inerenza del costo sostenuto;
- **canoni tra il 2% e il 5%** potranno essere ritenuti congrui, oltre che alle condizioni di cui al punto a), qualora;
  - ✓ i dati tecnici giustificano il tasso dichiarato (effettuazione di ricerche e sperimentazioni, obsolescenza inferiore all'anno o meno, vita tecnica, originalità, risultati ottenuti, ecc.);
  - ✓ il tasso dichiarato sia giustificato dai dati "giuridici", emergenti dal contratto (diritto di esclusiva, diritto di concedere sub-licenze, diritto di sfruttamento delle scoperte o sviluppi del bene immateriale);
  - ✓ sia comprovata l'effettiva utilità conseguita dal licenziatario;
- **canoni superiori al 5%** del fatturato potranno essere riconosciuti solo in casi eccezionali (es. quando derivanti dall'alto livello tecnologico del settore economico).

**Plusvalenze derivanti dalla cessione degli asset immateriali** - non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse a condizione che **almeno il 90% del corrispettivo** derivante dalla cessione dei beni sia **reinvestito**, prima della chiusura del 2° periodo di imposta successivo alla cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali (delle stesse tipologie sopra indicate). In tale circostanza occorrerà presentare istanza di *ruling* all'agenzia per determinare l'ammontare dei componenti positivi di reddito derivanti dalla cessione dei beni immateriali e della plusvalenza esclusa da tassazione.

**Separazione terreno - fabbricati nei bilanci alla luce dei nuovi principi contabili nazionali**  
**Esaminate le disposizioni sulla separazione contabile degli elementi, con specifica attenzione allo scorporo del terreno dal valore del fabbricato alla luce della nuova versione dell'OIC 16 - Immobilizzazioni materiali – in cui è stata parzialmente revisionata la sezione dedicata alla separazione tra valore del terreno e valore del fabbricato.**

[Fondazione nazionale commercialisti, documento pubblicato sul sito il 27/02/15](#)

**OIC 16 (2014) Approccio per componenti** - se l'immobilizzazione materiale **comprende componenti**, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti **si calcola separatamente dal cespite principale**, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo.

**Approccio per componenti** - muove dall'assunto che vi sia un elemento principale che incorpora un altro elemento che ha vita utile economica autonoma. La vecchia versione del Principio prevedeva di contabilizzare separatamente un componente nel caso in cui la sua vita utile fosse inferiore a quella dell'elemento principale. La nuova versione estende la separazione anche ai casi in cui la vita utile del componente sia più estesa rispetto a quella dell'elemento principale. L'indicazione dell'OIC 16 non è una facoltà, bensì un obbligo. Tuttavia, **la separazione può essere evitata** nel caso in cui l'operazione:

- **non è praticabile** - ossia quando la società non è in grado di determinare attendibilmente la vita utile del componente, oppure quando i costi sono eccessivamente onerosi rispetto al beneficio informativo prodotto;
- **non è significativa** – ossia quando l'informazione non produrrebbe informazioni utili per gli utilizzatori del

# Ordinary Assist

bilancio, come nel caso in cui il componente ha un valore rilevante rispetto al valore complessivo dell'elemento di cui fa parte. L'OIC 16, comunque, non vieta di separare il componente anche nei casi in cui l'operazione risulti non significativa ai fini informativi.

**OIC 16 (2014) Terreni-fabbricati** - se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del **fabbricato va scorporato**, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.

**Scorporo terreno-fabbricato** - le **precedenti versioni** dell'OIC n.16 già prevedevano, in linea generale, di scorporare il valore del terreno dal valore "complessivo" del fabbricato. Le imprese quindi dovevano già effettuare lo scorporo. Tuttavia, tali versioni concedevano alle società la facoltà di non scorporare il valore del terreno dal fabbricato nel caso in cui il valore dello stesso "tendesse" a coincidere con il valore alla data di chiusura dell'esercizio dell'eventuale fondo di ripristino (non rilevato in bilancio).

La **nuova versione** richiede di scorporare in ogni caso il valore del terreno e, contestualmente, di appostare il pertinente fondo ripristino. Pertanto, le società che applicavano l'OIC n.16 non dovranno, in linea generale, apportare alcuna modifica di bilancio. Invece, le società che non scorporavano il valore dei terreni dai fabbricati, poiché fruivano dell'eccezione concernente la presenza di **costi di bonifica/ripristino** di pari valore, **dovranno modificare** la propria impostazione contabile. Tale situazione si configura come un **cambiamento di principio contabile**.

**Differenze con la normativa fiscale** - l'art. 36 del D.L. 223/2006, dispone che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e il 20% e, per i fabbricati industriali, il 30% del costo complessivo stesso. Lo **scorporo** previsto dai **principi contabili** nazionali e quello del **D.L. 223/2006** potrebbero, dunque, **non coincidere**. Il valore del terreno, se non esiste un costo specifico di antecedente acquisto autonomo, è determinato per la redazione del bilancio civilistico sulla base di stime, mentre lo scorporo ai fini fiscali avviene sulla base delle suddette percentuali forfetarie.

## Beni sequestrati: disciplina fiscale

**Illustrata la disciplina fiscale dei beni sequestrati. Il lavoro della fondazione dei commercialisti, dopo aver esaminato l'exkursus storico della normativa fornisce delle linee guida per le scelte dell'amministratore giudiziario che deve gestire i beni sequestrati.**

[Fondazione nazionale commercialisti, documento pubblicato sul sito il 27/02/15](#)

**La disciplina fiscale degli immobili sequestrati dopo il decreto semplificazioni** - L'art. 32 del D.lgs. n.175/2014, ha riformulato il co. 3-bis dell'art. 51 del codice antimafia. L'originario co. 3-bis, prevedeva (dall'1/1/13) un'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Si trattava di un'esenzione temporanea atteso che, in caso di restituzione dei suddetti beni al proposto, era prevista la liquidazione, in capo a quest'ultimo, di quanto dovuto per tutto il periodo dell'amministrazione giudiziaria.

Per effetto della nuova formulazione, **a decorrere dall'1/1/14**, in luogo della "esenzione" è disposta la **"sospensione del versamento"** da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile (si tratta, ad esempio dell'Imu e dell'Ivite). La sospensione è limitata al versamento. Pertanto, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli **ulteriori oneri fiscali**, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

Non è dovuto il versamento delle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti

# Ordinary Assist

in essere durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi.

Il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva è irrilevante ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, qualora sia determinato secondo le regole del reddito fondiario.

Il **reddito prodotto dagli immobili**, pur non concorrendo alla determinazione del reddito imponibile, **deve, comunque essere esposto in dichiarazione dei redditi**, al fine di **consentire** all'Amministrazione finanziaria la liquidazione dell'imposta dovuta **in caso di revoca** della misura cautelare.

Nei casi di revoca della misura di prevenzione, l'amministratore giudiziario è tenuto a **darne comunicazione** all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria ed il cui versamento è stato sospeso, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

## Credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo: le nuove regole

Analizzata la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo così come riscritto dall'art. 1, co. 35 della legge n. 190/2014, il quale ha sostituito il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, (agevolazione mai operativa a causa della mancata emanazione del decreto attuativo). Al riguardo, sulla base dei chiarimenti di prassi relativi all'analogo credito d'imposta introdotto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 280-284), sono state elaborate possibili soluzioni ai problemi interpretativi sorti nelle more dell'emanazione del decreto attuativo.

[Fondazione nazionale commercialisti, circolare del 28/02/15](#)

**Ambito di applicazione** – l'agevolazione è destinata a **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 e **fino a quello in corso al 31/12/19**. L'ambito di applicazione soggettivo prescinde anche dal fatturato e dalla localizzazione.

**Stabili organizzazioni di soggetti non residenti e soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi** – i commercialisti ritengono si possa estendere il principio, di cui all'art. 17, co.2 del D.L. n. 185/2008 (riferito al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, co. da 280 a 284 legge finanziaria 2007), che consente l'applicazione del credito d'imposta anche a tali soggetti.

**Spese ammissibili** – Tra le spese ammissibili del nuovo credito d'imposta figurano il **costo del personale altamente qualificato** e le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di **strumenti e attrezzature di laboratorio**.

Con riferimento alle prime, ed in base a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del D.M. 23 ottobre 2013, è stato ritenuto che il costo relativo al personale altamente qualificato comprende la **retribuzione** lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

Con riferimento alle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio per le quali sono ammissibili le sole **quote di ammortamento**, è stato affermato che gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria.

**Determinazione del credito d'imposta** - una volta calcolata la **media aritmetica** degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nel triennio di riferimento (o nel minor periodo dalla data di costituzione), deve confrontarsi con questa l'incremento generale degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire del credito d'imposta.

La spesa incrementale generale dovrebbe poi essere scomposta:

- nella spesa incrementale per attività alle quali **si applica** la percentuale del 50%;

# Ordinary Assist

- nella spesa incrementale per attività alle quali **si applica** la percentuale del 25%.  
Dunque, ogni gruppo di spesa dovrebbe consistere in un'entità a sé stante derivante dalla somma algebrica dei singoli incrementi di spesa che la compongono.  
È stato evidenziato che è di **controversa soluzione**, invece, il problema relativo alla modalità di determinazione del credito d'imposta nell'ipotesi in cui, a fronte di un incremento della spesa generale per investimenti, un gruppo di spesa sia interessato da un incremento e un altro gruppo di spesa invece da un decremento. In questo caso tra le **due soluzioni possibili**:  
1) applicazione della sola percentuale prevista per il gruppo di spesa che viene interessato da un incremento (come se il decremento dell'altro gruppo di spesa sia *tamquam non esset*);  
2) una volta applicata la percentuale prevista all'incremento di un gruppo di spesa, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti dell'incremento della spesa generale per investimenti, in modo tale da dare rilevanza al decremento dell'altro gruppo di spesa,  
i commercialisti ritengono preferibile adottare la **seconda soluzione**.

<p><b>La svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali alla luce dell'OIC 9</b> Illustrato il nuovo principio contabile OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali - che rimuove alcuni disallineamenti esistenti nei previgenti Principi contabili nazionali OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali - e OIC 24 - Le immobilizzazioni immateriali - in merito alla identificazione e alla misurazione delle perdite durevoli di valore dei beni immobilizzati non finanziari. Il Principio prevede che il <b>valore contabile</b> sia <b>comparato</b> con il <b>valore recuperabile</b>, inteso come il maggiore tra il <i>fair value (market value)</i> e il valore d'uso (valore attuale dei flussi finanziari attesi da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa). Le società di non grandi dimensioni possono quantificare il valore d'uso anche per mezzo della capacità di recuperare l'ammortamento; si tratta di una scelta facoltativa e non obbligatoria. Il lavoro dei commercialisti considera anche i riflessi contabili derivanti dal trattamento fiscale delle svalutazioni, le quali determinano situazioni di <b>fiscalità differita</b>.</p>	<p><a href="#">Fondazione nazionale commercialisti, circolare del 15/03/15</a></p>
<p><b>Il rendiconto finanziario e l'informativa di bilancio</b> Illustrate le indicazioni dell'OIC n.10, in cui l'Organismo italiano di contabilità ha delineato le linee guida per la redazione del rendiconto finanziario. Sono state, inoltre, rappresentate le fasi salienti che caratterizzano la redazione di tale documento fino all'interpretazione dei risultati concernenti i <b>flussi degli impieghi e delle fonti di cassa</b>.</p>	<p><a href="#">Fondazione nazionale commercialisti, documento pubblicato sul sito il 27/2/15</a></p>
<p><b>Robin Hood Tax: gli effetti della declaratoria di incostituzionalità</b> Con la sentenza n. 10 dell'11 febbraio 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della c.d. Robin Hood tax, l'addizionale IRES prevista per il settore petrolifero ed energetico dall'art. 81, co. 16-18, del D.L. n. 112/2008.</p>	<p>Assonime, circolare n. 5 del 6/03/15</p>
<p><b>I limiti costituzionali della norma</b> - la Corte ha evidenziato i seguenti <b>limiti della norma</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiorazione di aliquota che si applica all'intero reddito di impresa, anziché ai soli "sovra-profitto";</li> <li>• assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l'applicazione;</li> <li>• impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo.</li> </ul> <p><b>Efficacia temporale della declaratoria di incostituzionalità</b> - la Corte ha, inoltre affermato che gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale devono decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ossia <b>dal 12/2/15</b>, in considerazione del fatto che la retroattività delle</p>	

# Ordinary Assist

pronunce di illegittimità costituzionale, oltre al limite dei c.d. rapporti esauriti, può subire ulteriori limitazioni derivanti dall'esigenza di contemperare gli effetti derivanti dall'eliminazione *tout court* di una norma con la tutela di altri principi di rango costituzionale (nella fattispecie l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione). L'attuazione in concreto di **questa decorrenza ha fatto sorgere dubbi** circa l'individuazione del momento a decorrere dal quale la Robin Hood Tax non produce più alcun effetto. Al riguardo, l'Assonime ha illustrato le diverse tesi prospettate, sollecitando un chiarimento degli organi competenti, in vista dell'approvazione del bilancio 2014 da parte delle imprese:

- **tesi n.1** - la declaratoria di incostituzionalità impedisce comunque che la norma cancellata dall'ordinamento possa continuare ad essere applicata dopo tale pronuncia e quindi dovrebbe **porre nel nulla** tutti gli adempimenti relativi all'addizionale che si **manifesteranno successivamente al 12/2/15**. Conseguenze: i versamenti in acconto effettuati per il 2014 non sono ripetibili, mentre non è dovuto il versamento a saldo relativo a tale periodo d'imposta;
- **tesi n.2** – per il **periodo d'imposta 2014** l'obbligazione tributaria risulta specificatasi sia nel presupposto che nel *quantum*. Conseguenze: **gli adempimenti** relativi a tale periodo d'imposta (sia il versamento dell'acconto che del saldo) **non possono essere omessi**. Tale tesi non si addice però ai soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (per i soggetti con periodo d'imposta 2014/2015 in corso al 12/2/15 l'obbligazione tributaria non sarebbe definita con la conseguenza che non sarebbero tenuti a versare né l'acconto, né il saldo);
- **tesi n.3** – l'addizionale **sarebbe dovuta** in relazione ai periodi d'imposta per i quali ricorrano al 12/2/15 i relativi presupposti applicativi;
- **tesi n.4** – l'addizionale **non si renderebbe più dovuta** a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

## Iscrizione al VIES: semplificazioni alla procedura per la realizzazione di operazioni intracomunitarie

Illustrate le semplificazioni apportate dall'art. 22 del D.lgs. n. 175/2014 al regime in base al quale i soggetti Iva, per poter realizzare operazioni intracomunitarie, dovevano richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale autorizzazione, nel regime previgente, interveniva entro 30 giorni dalla richiesta. L'art. 22 del decreto semplificazioni, modificando la formulazione dell'art. 35 del D.P.R. n.633/1972, ha **semplificato la procedura**, consentendo ai soggetti interessati **l'immediato inserimento** nella banca dati VIES fin dal momento della richiesta, e la conseguente possibilità di applicare il regime degli scambi intracomunitari senza dover attendere i 30 giorni previsti in precedenza.

Alle previsioni dell'art. 22 è stata data attuazione con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15/12/14, n.159941, che ha ridefinito le modalità con cui gli operatori interessati possono comunicare l'opzione per effettuare le operazioni intracomunitarie, nonché le modalità di inserimento e di esclusione di tali operatori dalla banca dati VIES.

Assonime,  
circolare n. 6 del  
17/03/15

## Enti non commerciali e trust di natura non commerciale: la nuova tassazione dei dividendi

Analizzata la nuova disciplina della tassazione degli enti non commerciali e dei trust di natura non commerciale quale emerge dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, con cui è stata incrementata la percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli ENC e (sembrava) essere stato **delimitato l'ambito di applicazione** della nuova percentuale di imponibilità ai soli dividendi percepiti nell'**attività istituzionale**, piuttosto che a quelli percepiti "anche nell'**esercizio di impresa**".

[Fondazione nazionale commercialisti, documento pubblicato sul sito il 13/03/15](#)

# Ordinary Assist

**Aumento della percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti** - con l'art. 1, co. 655 della L. 190/2014, è stata incrementata la percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. In realtà è stata **ridotta dal 95% al 22,26%** la percentuale di esclusione dalla formazione del reddito imponibile e, di conseguenza, l'imponibilità degli utili non provenienti da Paesi c.d. "black list" percepiti dagli enti non commerciali è passata **dal 5% al 77,74%**. La modifica si applica agli utili **messi in distribuzione dall'1/1/14**.

L'aumento della tassazione riguarda anche i dividendi percepiti dai trust che fiscalmente siano inquadrabili tra gli enti non commerciali, in quanto non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. In particolare:

- **trust "opaco"** - la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi pari al 77,74% determina una tassazione, in termini di imposta, pari al 21,38%, esattamente pari a quella applicabile agli altri ENC.
- **trust "trasparente"** - l'incremento di tassazione risulta più accentuato laddove l'aliquota marginale Irpef del beneficiario è superiore al 27,5%. In tal caso, oltre all'aumento della percentuale di imponibilità in sede di determinazione del reddito in capo al trust, il dividendo sconta la tassazione marginale Irpef in capo al beneficiario che, in caso di redditi imponibili superiori a 15.000 euro, risulta superiore al 27,5%.

**Sulla limitazione dell'ambito di applicazione della nuova percentuale** - la legge di stabilità 2015 ha abrogato, dal testo dell'art. 4, co. 1, lett. q), del D.lgs. 344/2003, l'inciso "anche nell'esercizio di impresa," ivi contenuto, laddove, in precedenza, era specificato che l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile della quota del 95% degli utili percepiti era applicabile anche a quelli eventualmente percepiti dall'ente non commerciale "nell'esercizio di impresa".

L'abrogazione di tale inciso **ha ingenerato il dubbio** che la percentuale di esclusione da tassazione degli utili percepiti, pari al 22,26%, sia applicabile "esclusivamente" ai dividendi percepiti dall'ENC relativi alle partecipazioni possedute nell'ambito delle "attività istituzionali" e che, pertanto, i dividendi percepiti relativi a partecipazioni possedute nell'ambito dell'"attività di impresa" eventualmente svolta in via marginale resterebbero, invece, soggetti alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa che, per gli ENC, prevedono, analogamente a quanto stabilito in ambito IRPEF per gli imprenditori individuali, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%.

Sembra questa l'**interpretazione preferita dai commercialisti** che, tuttavia hanno evidenziato il **diverso approccio dell'Agenzia delle entrate** che, nella circolare n. 6 del 19/2/15 (p. 5.2), ha affermato che la soppressione dell'inciso "anche nell'esercizio di impresa" non ha inteso determinare differenti regole di tassazione degli utili, a seconda che gli stessi siano realizzati o meno nell'ambito dell'esercizio di un'attività di impresa o meno e che la riduzione dal 95% al 22,26% della quota dei dividendi non assoggettati a tassazione deve ritenersi riferibile a "tutti" gli utili percepiti dagli ENC, anche se prodotti nell'esercizio di impresa.

## Rent to buy: inquadramento civilistico e tributario

Illustrata la disciplina contenuta nell'art. 23 del D.L. n. 133/2014, concernente il **contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili**. Lo studio si è soffermato sui profili patologici del rapporto contrattuale quali la risoluzione per inadempimento e l'ipotesi di fallimento delle parti contrattuali, per poi approfondirne le implicazioni fiscali, con riguardo alle imposte dirette ed indirette, distinguendo la fase di "godimento" da quella di "trasferimento" dell'immobile e le ipotesi in cui le parti contraenti agiscono come privati oppure in regime di impresa.

[Fondazione nazionale dei commercialisti, documento pubblicato sul sito il 13/03/15](#)

**Fallimento di una delle parti** - per l'ipotesi di fallimento del **proprietario** tali contratti **non sono esposti all'azione revocatoria**, ex art. 67, co.3, lett. c) L.F.

In caso di fallimento del **conduttore**, secondo l'art. 72 L.F., se il contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo

# Ordinary Assist

tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

**Inadempimento e risoluzione del contratto** - In caso di inadempimento si applica l'art. 2932 c.c. in forza del rinvio compiuto dal comma 3 dell'art. 23. Pertanto, secondo i commercialisti, se colui (sia concedente che inquilino) che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, la parte adempiente potrà **chiedere al giudice una sentenza** che produca gli effetti del contratto non concluso.

**Inadempimento del concedente** - nell'ipotesi di inadempimento del concedente relativamente all'obbligo di stipulare il contratto di compravendita alla scadenza del periodo di godimento, nel caso in cui il conduttore abbia espresso la volontà di esercitare il diritto di acquisto e non potendo quest'ultimo acquistare l'immobile, potrà esperire **l'azione di esecuzione in forma specifica** potendo ottenere dal giudice una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso.

Il conduttore può anche optare per il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. In tal caso, l'art. 23, co. 5 del D.L. n. 133/2014, prevede che il concedente/proprietario debba restituire al conduttore la quota parte dei canoni che è stata contrattualmente imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali. Il credito del conduttore gode del privilegio speciale che si origina con la trascrizione del contratto nei Registri immobiliari.

**Inadempimento del conduttore** – nell'ipotesi di inadempimento del conduttore, qualora il concedente non ritenga conveniente esperire **l'azione esecutiva** ai sensi dell'art. 2932 c.c., **può optare per la risoluzione** del contratto per inadempimento del conduttore. In tal caso il concedente/proprietario, ha diritto alla **restituzione dell'immobile ed acquisisce i canoni**, per intero, a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

## Modello 730/2015: le novità del modello e check list per la raccolta dei dati

Publicato un documento in cui sono evidenziate le novità del modello 730 e della nuova procedura di presentazione della dichiarazione precompilata. Proposto, inoltre, un **modello di raccolta dati**, per reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del modello 730/2015 ordinario o precompilato, relativo ai redditi dell'anno 2014. La **check-list** costituisce anche una prova documentale sottoscritta da parte dei contribuenti, che certificano il possesso di determinati redditi, la detenzione a diverso titolo di beni, consistenze mobiliari e immobiliari, nonché l'effettuazione di trasferimenti finanziari e lo status familiare degli stessi.

[Fondazione nazionale dei commercialisti, documento pubblicato sul sito il 13/03/15](#)